

**STUDIO LEGALE  
MANTI & NERI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

Via Sant'Anna II tronco c.da Falcone 2/C  
89100 Reggio Calabria

Tel.: 0965/812899 - Telefax: 0965/812899 - Cell.: 328/8375902 - 389/8171815

C.F.: MNTCRN69T69F112O - Partita IVA 02177580806

C.F.: NRECRN71H42H224G - Partita IVA 03080470804

PEC: [caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it)

PEC: [caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it)

Avv. Caterina Manti

Avv. Caterina Neri

**TRIBUNALE DI MONZA BRIANZA  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

**PER**

**La Prof.ssa BUDA DOMENICA RITA** nata a Reggio Calabria in data 26/01/1982 residente in Via Eremo Pietrastorta 32 Reggio Calabria c.f. **BDUDNC82A66H224G**, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti **Caterina Manti** c.f. MNTCRN69T69F112O e **Caterina Neri** c.f. NRECRN71H42H224G del Foro di Reggio Calabria con studio in Via Sant'Anna II tronco contrada Falcone 2/C come da procura in calce con foglio separato allegato al presente ricorso tutte elettivamente domiciliate in Monza presso lo studio dell'Avv. Silvio Maragucci sito in Via Marsala 21 Monza. Dichiaro di voler ricevere notifiche e comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it); [caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it) e al seguente n° di tel./fax 0965/812899

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore **Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) CF 80185250588** domiciliato ex lege presso il procuratore costituito dinanzi al giudizio di Tar Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, ( avv. Angelo Maria Testini) Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 c.f. CF 97021490152 PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - in persona del suo legale  
rappresentante                      protempore                      con                      sede                      in**  
via Polesine 13, 20139 Milano, CF 97254200153 non costituito dinanzi al Tar

**UFFICIO XI Ambito territoriale MONZA E BRIANZA** in persona del Dirigente pro-tempore  
con sede in MONZA VIA GRIGNA N° 13 c.f. 94619530150 non costituito dinanzi al Tar  
**domiciliati ex lege** presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo  
di Giustizia) - C.A.P. 20122 c.f. CF 97021490152 Pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

### **PREMESSO CHE**

L' odierna ricorrente in riassunzione, **depositava** in data 8\11\2022 ricorso dinanzi al Tribunale  
Amministrativo Regionale della Lombardia, che qui di seguito per rito e per una migliore disamina  
della vicenda, si ripropone attraverso la trascrizione integrale dello stesso

\*\*\*\*\*

### **“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SEZIONE MILANO**

### ***RICORSO***

***Con istanza notifica per pubblici proclami  
Con modalità telematica***

### ***PER***

***La Prof.ssa BUDA DOMENICA RITA nata a Reggio Calabria in data 26\01\1982 residente  
in Via Eremo Pietrastorta 32 Reggio Calabria c.f. BDUDNC82A66H224G, rappresentata e  
difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Caterina Manti c.f.  
MNTCRN69T69F1120 e Caterina Neri c.f. NRECRN71H42H224G del Foro di Reggio Calabria  
con studio in Via Sant'Anna Il tronco contrada Falcone 2/C come da procura in calce con foglio  
separato allegato al presente ricorso tutte elettivamente domiciliate in Milano presso lo studio  
dell'Avv. Silvio Maragucci sito in Via Marsala 21 Monza. Dichiara di voler ricevere notifiche e  
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it);  
[caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it) e al seguente n° di tel./fax 0965/812899***

### **CONTRO**

***MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del***



Ministro pro-tempore **Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) CF 80185250588** domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 c.f. CF 97021490152 PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - in persona del suo legale rappresentante** **protempore** con sede in via Polesine 13, 20139 Milano, CF 97254200153

**UFFICIO XI Ambito territoriale MONZA E BRIANZA** in persona del Dirigente pro-tempore con sede in MONZA VIA GRIGNA N° 13 c.f. 94619530150

**domiciliati ex lege** presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 c.f. CF 97021490152 Pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

### **CONTROINTERESSATI**

I docenti inseriti nelle GPS, 2022/2024, classi di concorso AO55, A029, A012, A030, A053, A064, A022, Graduatorie gestite dall'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**. La ricorrente con pec del 17\10\2022 (**doc 1**) inviava richiesta di dati anagrafici per la notifica poiché dalle graduatorie non era dato evincersi alcun elemento identificativo utile. Reiterava la richiesta con sollecito del 21\10\2022 (**doc. 2**). Non sortiva alcun riscontro. Si è rilevata un'eccessiva difficoltà nella individuazione degli indirizzi dei controinteressati effettivi dovuta alla mancata indicazione in graduatoria del Comune di residenza, e dei dati, risultando eccessivamente gravosa una loro ricerca nelle anagrafi di tutti i Comuni d'Italia. Alla luce di quanto sopra, si chiederà, pertanto, la notifica per pubblici proclami e la remissione in termini per la notifica agli effettivi controinteressati che saranno comunicati dall'amministrazione.

### **PER**

La declaratoria di illegittimità e per l'annullamento **previa adozione di idonee misure cautelari:** del Decreto Dirigenziale **n.7226 dell'1\8\2022** con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Monza Brianza, decretava la pubblicazione sul sito delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della provincia di Monza e Brianza del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (**doc3 doc 4 elenco graduatoria**). Del provvedimento **n° 7206**



*dell'1\8\2022 (doc 5 e doc 6 elenco esclusi) con cui, viste le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione delle istanze prodotte dai candidati ed accertata la carenza dei requisiti ai sensi dell'OM 112 del 6\5\2022 (doc 7 doc. 8 allegati all'O.M. 112\2022) si decretava l'esclusione della candidata dalla classe di concorso AO55. Del provvedimento 7301 del 3\8\2022 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenza incrociate (doc 9 e doc 9 A,B grad. incrociate). Del provvedimento dirigenziale n° 7799 del 30\8\2022 con cui il Dirigente decretava la ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza per il biennio 2022/2024 del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado (doc. 10). Con la detta graduatoria veniva decretata, altresì, la rideterminazione del punteggio attribuito alla prof.ssa Buda nelle graduatorie provinciali di supplenza per le classi di concorso AO55, A029, A030, A064, A053, A012, A022 (doc.11 visualizzazione dati graduatoria e scheda di valutazione titoli del 1\9\2022) Del provvedimento del 9\9\2022 n° 8123/22 (doc. 12) con cui si decretava la ripubblicazione delle graduatorie all'esito di ulteriori esclusioni (doc 13 A, B, C, D graduatorie del 9\9\2022) **Di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare a mezzi motivi aggiunti,** comprese le graduatorie di istituto immediatamente e funzionalmente collegate alle G.P.S. delle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione (doc.14) inviata a seguito della istituzione delle GPS con O.M n° 60\2020 (doc. 15) e a seguito dell'aggiornamento di cui alla O.M. 112\2022 (doc 8 in atti) nella parte in cui, in relazione alle classi di concorso sopra indicate, confermando quanto pubblicato nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (G.P.S.); per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla reimmersione nella classe di concorso AO55 e, per l'effetto, a vedersi attribuito il punteggio corretto nelle classi di concorso di interesse con rettifica delle Graduatorie impugunate.*

#### **FATTO**

*La ricorrente è insegnante precaria con Laurea in “Beni e Discipline Musicali – Canto Jazz” e Laurea in Lettere Curriculum “Docente di Lingua Italiana a Stranieri”, riconosciuta, (quale) titolo di accesso nella nuova graduatoria provinciale per le supplenze GPS. Al momento ha contratto annuale per la classe di concorso A022 (doc 16) per l'anno scolastico 2022/2023. È altresì, assegnataria di contratto a tempo determinato (30 giugno) per due ore aggiuntive settimanali per la classe di concorso A030 a decorrere dal 5\10\2022. Nell'anno 2017 inoltrava richiesta di inserimento nella III fascia **delle allora vigenti graduatorie d'istituto** per il triennio 2017/2020 per le seguenti classi di concorso: AO55, strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - canto; A029, musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A030, musica nella scuola secondaria di I grado; A064, teoria, analisi e composizione; A053, storia della musica, secondo le previsioni di cui al DM 374 dell'1\6\2017 e relativi allegati. Al termine del detto triennio, la procedura veniva completamente modificata. Con Ordinanza*



Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il MIUR disciplinava, in prima applicazione e per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) (doc 15 in atti). Il MIUR stabiliva che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente dal portale ministeriale "Istanze Online". La ricorrente presentava, in data 2\8\2020, nei termini di cui all'O.M. n.60/2020, domanda di inserimento nelle GPS (doc 14 in atti). Procedeva con l'inserimento dell'istanza per le classi di concorso che aveva già prodotto per il triennio precedente alla istituzione delle GPS, ed inseriva le classi di concorso **A022** (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e la **A012** (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) (doc 14 in atti). Successivamente alla presentazione della istanza, veniva emesso **decreto di convalida del punteggio attribuito su tutte le classi di concorso presentate n° 9645 del 30\7\2021 (doc 17 decreto di convalida punteggio)**. Con decreto dirigenziale del 27\8\2021 n° 10471 (doc 18 decreto pubblicazione graduatorie) venivano pubblicate le graduatorie provinciali per il biennio 2020\2021 e 2021\2022 (doc. 18A, 18B, 18C, 18D) con la visualizzazione dei punteggi attribuiti come da decreto (doc 19 "punteggi" per singola classe di concorso graduatorie GPS 2020\2022). Vi era inclusa anche la classe **AO55**. Ripubblicate con decreto 10659 del 2/9/2021 (doc 18 E e graduatorie doc 18 F e 18 G) Nel biennio considerato il materiale presentato passava al vaglio degli uffici all'uopo preposti per ben tre volte, dall'UST, dalle scuole polo delegate, dall'Istituto scolastico presso il quale la stessa prendeva servizio e poi in ultimo confermato dall'UST di Monza e Brianza con il menzionato decreto di convalida (doc 17 in atti). La sua situazione, relativamente al biennio 2020\2022, in riferimento alle GPS di **II fascia**, era la presente:

**Classe Posizione GPS Punteggio**

A030	32	93
AO55	1	153
A022	89	101
A053	5	87
A012	77	87
A029	9	87
A064	4	87

Al termine del biennio 2020\2022 la ricorrente procedeva all'**aggiornamento** delle GPS di I e II fascia per il **biennio 2022\2024 (doc 24)** secondo le previsioni di cui al O.M. 112 del 6.5.2022 (doc 7 in atti). In ossequio alla nuova normativa, **procedeva all'aggiornamento** della sua posizione aggiungendo al punteggio precedente di cui all'istanza (doc 14 in atti) e già convalidato (doc 17 in atti), ulteriori titoli di servizio con i punteggi ad essi riferiti. Qui di seguito si riportano:

**TITOLI DI SERVIZIO**

Anno scolastico **2020\2021**: contratto su classe di concorso **A022**. Secondo la normativa vigente (O. M. 112 del 2022) il punteggio, avrebbe dovuto essere valutato come "**specifico**", pari a **punti 12**, solo sulla classe di concorso contrattualizzata (**A022**) e su tutte le altre classi di concorso



come “**aspecifico**”, **pari a punti 6**.

Anno scolastico **2021\2022**: contratto sulle seguenti classi di concorso: **A022 e A030**. Il punteggio, secondo la normativa vigente, andava valutato come “**specifico**”, 12 punti, su entrambe le due classi di concorso contrattualizzate (A022 e A030) e come “**aspecifico**” 6+6 (**essendo due i contratti**) per tutte le altre classi di concorso. Il totale del servizio aspecifico da assegnare come punteggio massimo per **l'anno è pari a 12 punti** per ciascuna classe di concorso.

#### **TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI**

- Master di I livello “**INSEGNARE ITALIANO A STRANIERI - L2**”, da valutarsi 1 punto secondo gli allegati all'O. M. 112 del 06.05.2022
- Certificazione Linguistica (Inglese) di livello C2, da valutarsi 6 punti, secondo gli allegati all'O. M. 112 del 06.05.2022
- Certificazione Informatica “**Corso GSUITE4 BASE**”, da valutarsi 0.50 punti, secondo gli allegati all'O. M. 112 dello 06.05.2022

Tutto questo emergeva dall'aggiornamento effettuato.

In data **1/8/2022** veniva pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ufficio Scolastico Territoriale Monza Brianza, il provvedimento **n° 7206\2022** di esclusione per la classe **AO55** (doc 5 in atti) con la seguente motivazione “no requisiti di cui art. 4 comma 2” O.M. 112\2022.

Contestualmente, in pari data, veniva pubblicato decreto dirigenziale **n° 7226 dell'1\8\2022** con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Monza Brianza, decretava la pubblicazione sul sito delle GPS della provincia di Monza e Brianza delle graduatorie vevoli per il biennio 2022/2024 (doc 3 in atti). Veniva ricalcolato **il punteggio della stessa** e, per alcune classi di concorso le risultanze apparivano inferiori a quanto alla stessa spettante. La stessa, presentava in **data 3\8\2022** a mezzo pec, richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione **n° 7206\2022** e conseguente reinserimento nella classe di concorso **AO55 (doc. 20 con pec di consegna)**. E per l'erroneo calcolo dei punteggi di cui al decreto **n° 7226/2022** inoltrava istanza di riesame in autotutela della graduatoria provinciale per le supplenze sempre in data **3/8/2022 (doc 21)**. Seguiva il silenzio dell'amministrazione fino **al 30\8\2022** quando la Buda appurava, dalla consultazione del Sito, una prima ripubblicazione, con decreto **7799 (doc 10 in atti)**, delle graduatorie ora menzionate, dalle quali risultava addirittura una qualificazione peggiore dei suoi punteggi persino rispetto al responso dell'1\8\2022. (**doc. 22 A, B, C, D, graduatorie con punteggi del 30\8\2022**). Situazione non mutata con l'ennesima ripubblicazione del **9\9\2022 decreto 8123 (doc 12 e 13 A, B, C, D in atti)**. Dall'analisi di queste graduatorie emergeva la seguente situazione

<b>Classe</b>	<b>Posizione</b>	<b>Punteggio</b>
A030	47	97,5
AO55	ESCLUSA	////////
A022	94	111
A053	9	91,5
A012	105	91

A029	14	91,5
A064	6	88

*L'attribuzione del punteggio sopra riportato è del tutto erronea e/o carente: difatti la ricorrente, sulla scorta dei titoli posseduti e degli anni di servizio accumulati, avrebbe avuto diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi per come calcolati sulla scorta dell'O.M 112\2022 ed allegati nonché sulla base della nota denominata Bruschi (doc 23):*

A030	punti spettanti 115,50 a fronte di 97,5 calcolati in graduatoria
A055	ESCLUSA ma spettanti punti 175,50 ed il reinserimento
A022	punti spettanti 129,50 a fronte di 111 calcolati in graduatoria
A053	punti spettanti 109,50 a fronte di 91,5 calcolati in graduatoria
A012	punti spettanti 109,50 a fronte di 91 calcolati in graduatoria
A029	punti spettanti 109,50 a fronte di 91,5 calcolati in graduatoria
A064	punti spettanti 109,50 a fronte di 88 calcolati in graduatoria

*derivanti dalla sommatoria dei punteggi già convalidati dall'UST di Monza per il vecchio biennio (2020/2022) e degli ulteriori titoli e servizi presentati per il rinnovo delle GPS per il biennio 2022/2024 (doc 25 contratti A022 del 15/9\2020, A022 del 6/9\2021, e contratto A030 del 7/10/2021 e doc 26 Master Certificazione Inglese Certificazione Informativa e doc 27 tabella esplicativa con calcoli algebrici) della ricorrente. I nuovi titoli conseguiti e dichiarati nell'Istanza di aggiornamento, e il servizio realmente accumulato dalla ricorrente le avrebbero dato diritto all'attribuzione dei punteggi sopra specificati. Tutto ciò era già presente nel fascicolo personale della stessa, sulla piattaforma "Istanze online". A causa dell'erroneo punteggio attribuito, a causa dell'esclusione della classe di concorso A055 ha visto bruscamente decrescere la propria posizione in graduatoria con ovvie ripercussioni sulle classi di concorso. Peraltro, tale situazione determinava, quale effetto domino, delle ripercussioni sulle graduatorie incrociate di sostegno, riducendo i punteggi anche delle medesime (doc 22 A e doc 13 in atti).*

*Tutto ciò premesso, la ricorrente promuove ricorso per i seguenti*

### **MOTIVI**

#### **GIURISDIZIONE**

*Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo... Nei provvedimenti impugnati, in calce, viene informato il lavoratore che avverso tale decreto è esperibile ricorso al*





giudice amministrativo. Nel caso delle GPS non siamo in presenza, come per le GAE, di una graduatoria già formata e finalizzata all'inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti predeterminati per legge, rispetto alla cui attività "vincolata" non vi sarebbe alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale, configurandosi così posizioni di diritto soggettivo. **Sembrerebbe, alla luce dei fatti per come si sono svolti, infatti più corretto individuare nella formazione delle GPS una vera e propria procedura concorsuale**, indetta con un vero e proprio bando, finalizzata ad istituire graduatorie provinciali e di istituto all'esito di una attività valutativa e comparativa di titoli operata dalle "scuole polo" e dagli Uffici Scolastici, sulla base di specifici criteri valutativi, con formazione di graduatorie finali di merito per classi di concorso finalizzate al conferimento delle supplenze e con l'adozione di provvedimenti finali di proclamazione. Si tratterebbe dunque, di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Di ciò sembrerebbero peraltro consapevoli tutte le amministrazioni scolastiche tant'è che il Ministero, all'art. 9 dell'O.M. n. 60/2020 e dell'O.M. 112/2022 **ha ricordato la giurisdizione del giudice amministrativo**. Così come gli Uffici Scolastici, nei decreti direttoriali oggi impugnati. La controversia sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo Tar ha ad oggetto l'impugnazione di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione. Il Consiglio di Stato (n. 953/2016) ha evidenziato come le procedure relative alla formazione delle graduatorie rappresentano atti che non possono restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; in tal senso, la giurisdizione del giudice ordinario risulta recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; di talché non può che ricondursi alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia appartenendo, al contrario, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi. Ne discende che ove l'oggetto della domanda sia l'annullamento dell'atto amministrativo con l'effetto del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria da cui era stato escluso e la conseguente rettifica dei punteggi in quella e nelle altre classi, la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice amministrativo. Trattandosi di





*impugnativa interposta avverso atti aventi certamente natura di provvedimenti di macro-organizzazione incidenti su posizioni di interesse legittimo la giurisdizione è del TAR*

***VIOLAZIONE ART 97 COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MANIFESTA ILLOGICITÀ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.***

*L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui ha omissso di inserire la ricorrente nelle GPS di interesse. In data 1\8\2022 veniva pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento, Monza Brianza, il provvedimento n° 7206 di esclusione a carico della odierna ricorrente (doc 5 e doc 6 in atti) per la classe di concorso AO55. Il provvedimento richiamava l'O.M. n° 112 del 6\5\2022 (doc 3 in atti) in riferimento ai nuovi inserimenti per il biennio in corso. Nella medesima O.M. veniva, infatti, specificata la diversificazione **procedurale da attuarsi in presenza di vecchi e nuovi inserimenti**. La professoressa, per come argomentato nel fatto e mai messo in dubbio dall'attività di controllo amministrativa, rientrava dall'anno 2017, data del decreto di inserimento nelle graduatorie di istituto con valenza triennale, nella prima categoria indicata nella O.M., cioè, **quella dei vecchi inserimenti**. Infatti, a seguito dell'emanazione dell'O.M. n° 60/2020, (doc 15 in atti) con decreto n° 9645 del 30\7\2021 (doc 17 in atti) le venivano convalidati i punteggi maturati nella classe di concorso AO55. Successivamente, con l'emanazione dell'O.M. n° 112/2022 (doc 7 in atti) la stessa provvedeva ad effettuare **il solo aggiornamento** per come previsto nella O.M. 112\22. Nell'elenco allegato al provvedimento di esclusione di cui al decreto n° 7206 dell'1/8/2022 veniva riportata la stringata ed apodittica motivazione "per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 dell'ordinanza precitata". **Il provvedimento di esclusione è totalmente lesivo della posizione della odierna ricorrente perché, si ribadisce, la stessa era stata inserita nelle graduatorie d'istituto a far data dal 2017, con inserimento successivo nelle GPS confermato con decreto del 30\7\2021 n° 9645/21 (in atti) a seguito di O.M. n° 60/2020. Per ottenere detta convalida l'Ufficio aveva espletato tutti i controlli e le verifiche necessarie. I requisiti indicati nell'elenco di esclusione rimandanti all'art 4 dell'O.M. 112/2022 ineriscono aspetti che non possono riguardare la posizione acquisita e ab illo tempore convalidata, della stessa, in quanto determinazioni successive al periodo in cui i requisiti medesimi le erano stati accettati ingenerando un comprensibile e legittimo affidamento sulla cristallizzazione della sua posizione già nel triennio precedente e nel biennio 2020/2022 con l'istituzione delle GPS. Secondo le disposizioni di cui all'art 4 dell'O.M. 60/2020 (doc 15 in atti) "hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS.... per le classi di concorso AO53, AO55, gli aspiranti in possesso dell'abilitazione.,” prosegue poi, per con il comma 2 “hanno diritto di presentare domanda di inserimento nella seconda fascia per le classi di concorso AO55 e AO53 gli spiranti che... lettera a e b” (il caso della odierna ricorrente). L'art 4 dell'O.M. 112/2022, identico nella parte iniziale, fino al comma 2 lettera a e b, introduce un ultimo capoverso che recita “limitatamente alla classe AO55 gli aspiranti devono altresì possedere il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni***



*presso i percorsi di liceo musicale”. In primo luogo si osserva che l’art. 4 menziona il concetto di “inserimento” e non aggiornamento come invece, effettuato dalla ricorrente per le motivazioni in precedenza esplicitate. In secondo luogo i requisiti di cui all’art. 4 dell’O.M. 112\2022 non possono applicarsi retroattivamente all’odierna ricorrente in quanto la stessa si ribadisce, non ha presentato una nuova istanza di inserimento, limitandosi, per come prescritto, ad un semplice aggiornamento avendo già, a far data dall’anno 2020 effettuato l’inserimento secondo le previsioni di cui all’O.M. 60/2020 (vedasi doc 15 in atti) e avendone ricevuto esplicita convalida. Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell’amministrazione a procedere ad una rettifica della graduatoria e conseguentemente ad inserire la ricorrente nelle GPS di interesse per la classe AO55 si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L’esclusione della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.*

**ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DEL FINE PUBBLICO VIOLAZIONE DI PROPORZIONALITÀ E DI ADEGUATEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA INGIUSTIFICATO MANCATO RISCONTRO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO**

*Per l’inoltro della domanda telematica la ricorrente, come fatto per gli anni precedenti, ha posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria. Nonostante ciò, avvedutasi degli errori presenti in graduatoria al momento della relativa pubblicazione, ha inviato a mezzo pec formale reclamo, **sebbene non previsto dalla normativa de quo**, al fine di denunciare gli errori presenti in suo danno ed ottenere, in autotutela da parte della P.A. intimata, la correzione della stessa. Tale reclamo è stato poi reiterato sempre a mezzo pec (doc 20 e doc 21 in atti), a cui la P.A. intimata non ha mai dato riscontro. Già dalla narrazione dei fatti, quindi, si evince la manifesta illegittimità dell’operato della P.A. Il Ministero dell’Istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento/inserimento delle graduatorie. Il precedente sistema prevedeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie **concedendo la possibilità al docente di poter chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori, mentre l’attuale sistema ha previsto direttamente la pubblicazione delle graduatorie definitive**. Ora, dato che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d’istituto deve gestire un numero elevatissimo di domande è di tutta evidenza come si sia trattato di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti. Moltissimi sono stati i macroscopici errori con migliaia di docenti che si sono visti decurtare il punteggio relativo al servizio, al titolo di abilitazione o addirittura che si sono visti escludere, decurtare o azzerare il punteggio. In diritto va evidenziata l’assoluta illegittimità dell’azione amministrativa nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante. Nonostante il reclamo inoltrato l’amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie contenenti gli errori già evidenziati e senza porre in essere le opportune verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A. A fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della*



posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, né dei titoli, né del servizio ed errava, altresì, **nell'effettuare la somma algebrica** attribuendo illegittimamente risultati avulsi dal valore medesimo del punteggio attribuito. Ad esempio nel doc 11 in atti "visualizzazioni dati graduatoria" nella scheda di valutazione dei titoli classe A012 pag. 2 è riportato testualmente "n° titoli inseriti: 2" il punteggio assegnato da tabelle O.M. 112/2022 è di 1,5 punti a titolo. La somma algebrica di cui alla colonna "Val" avrebbe dovuto essere 3, invece è 2,5. E così per altre voci e per le altre classi di concorso. La professoressa, al fine di rendere esplicito l'errore, per ogni scheda ha evidenziato in rosso gli errori e nella colonna "Val Ufficio" ha inserito l'effettivo punteggio dovuto). Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile. In data **01.08.2022** l'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza Brianza pubblicava le GPS dalle quali si rilevava che **il punteggio assegnato non era correttamente calcolato** (doc. 3 e 4 in atti) soprattutto se parametrato al punteggio raggiunto nel 2020\2022 con la domanda di inserimento GPS e convalidato, si ribadisce, con decreto n° 9645 del 30/7/2021 (doc 17 in atti). **Il 3/8/2022** la ricorrente inviava pec con cui chiedeva il riesame dei punteggi in quanto non erano stati presi in considerazione i titoli aggiunti con l'aggiornamento GPS effettuato per il biennio 2022\2024. Nello specifico:

- 1) Master di I Livello "INSEGNARE ITALIANO A STRANIERI L2 - 60 CFU" (la cui valutazione è indicata al punto **B15** dell'Allegato N° 4 dell'O. M. 112, ed è pari a punti 1)
- 2) Attestato di Lingua Inglese di Livello C2 (la cui valutazione è indicata al punto B14 dell'Allegato N° 4 dell'O. M. 112, ed è pari a punti 6)
- 3) Attestazione Informatica (la cui valutazione è indicata al punto B17 dell'Allegato N° 4 dell'O. M. 112/2022, ed è pari a punti 0,50)
- 4) Servizio Specifico per l'Anno Scolastico 2021/2022 nella classe di concorso A022 (la cui valutazione è pari a 12 punti) e conseguente Servizio Aspecifico sulle altre classi di concorso nelle quali la ricorrente è inserita A012, A029, A053, A055, A064 (la cui valutazione è pari a 6 punti)
- 5) Servizio Specifico per l'Anno Scolastico 2021/2022 nella classe di concorso A030 (la cui valutazione è pari a 12 punti) e conseguente Servizio Aspecifico sulle altre classi di concorso nelle quali la ricorrente è inserita A012, A029, A053, A055, A064 (la cui valutazione è pari a 6 punti)
- 6) Servizio Specifico per l'Anno Scolastico 2020/2021 nella classe di concorso A022 (la cui valutazione è pari a 12 punti) e conseguente Servizio Aspecifico sulle altre classi di concorso nelle quali la ricorrente è inserita A012, A029, A030, A053, A055, A064 (la cui valutazione è pari a 6 punti).

**A tal proposito occorre chiarire quanto segue preliminarmente:**

**Servizio specifico:** servizio prestato su specifica classe di concorso valutabile per un massimo di 12 punti annui (almeno 180 gg di servizio); **Servizio aspecifico:** il punteggio che viene attribuito alle altre classi di concorso per le quali il candidato ha diritto all'accesso. Tale servizio viene



calcolato la metà di quello specifico poiché diretta conseguenza dello “specifico” prestato. Anch'esso ha un tetto massimo di 12 punti annuali raggiungibili **solo e soltanto se si hanno contratti su più classi di concorso**. Es: Si firma contratto annuale su A022 (lettere) e contratto fino al 30 giugno su A030 (musica). Ad ognuno di questi contratti corrisponde un servizio specifico (12 punti sulla classe per quale si stipula il contratto) e 6 punti per tutte le altre. Trattandosi di due contratti i punteggi aspecifici che ne derivano sono 6 dal contratto su A022 e 6 dal contratto su A030, per un totale di 12 punti. In questo caso pertanto si avrà diritto ad avere assegnati 12 punti su tutte le classi di concorso in capo alla ricorrente. **Su questo punto nota Bruschi (doc 23 in atti)**

A titolo esemplificativo si evidenziano le incongruenze in TABELLA riepilogativa

**PS: in rosso è indicato il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito secondo i calcoli poco sopra esplicitati.**

CL.	Punt. Grad. (O.M 60/20)	Punt. Grad. 1\8\2022	Punt. Corretto
A012	87	109	109,50
A022	101	129	129,50
A029	87	104,50	109,50
A030	93	115,50	115,50
A053	87	109,50	109,50
A055	153,00	esclusa	175,50
A064	87	106	109,50

**In data 30.08.2022 con decreto dirigenziale 7799 (doc 22 e 22 a, b, c, d in atti)** l'UST di Monza e Brianza ripubblicava le GPS per il biennio 2022/2024. Nonostante la richiesta di riesame la ricorrente si ritrovava nella seguente situazione:

- 1) non erano stati conteggiati i titoli mancanti segnalati a mezzo PEC
- 2) i punteggi relativi al servizio, nonostante il precedente decreto di convalida del 30\7\2021 n° 9645 doc 17 in atti, dello stesso UST di Monza e Brianza, erano stati completamente rimescolati così come si evinceva dalle Schermate scaricate dalla pagina personale del portale Istanze online (doc. 11 in atti).

Una semplice analisi matematica, attributiva dei punteggi per come previsti dall'allegato del O.M. 112/2022, consente di appurare l'errore macroscopico in cui è incorsa l'amministrazione. Infatti: **la somma del dettaglio analitico delle valutazioni assegnate ai singoli servizi, non corrisponde al totale indicato dall'UST**. Eppure il sistema è informatizzato. Una breve digressione consente di comprendere l'erronea valutazione effettuata dall'amministrazione. Le graduatorie GPS così come ripubblicate **in data 30\8\2022 e 9\9\2022** addirittura **presentavano una situazione peggiorativa** per la ricorrente rispetto alla pubblicazione dell'1\8\2022. E anche ammettendo che l'UST non intendeva valutare i 5 punti del servizio prestato alle scuole elementari (come servizio



aspecifico) comunque andrebbero a mancare soltanto 5 punti, non 18.50, cosa che accade in alcune classi di concorso, per come si evidenzia nella tabella che di seguito, sempre a titolo esemplificativo verrà proposta. Infatti, i punteggi relativi agli stessi titoli accademici, professionali e culturali non corrispondono nelle differenti classi di concorso, oscillano da un minimo di 8 a un massimo di 11.5. **Anche qui occorre sottolineare che il sistema informatizzato non dovrebbe applicare differenze di valutazione dello stesso titolo presentato tra le varie classi di concorso.** Per meglio comprendere: la certificazione linguistica di livello C2 per la Lingua Inglese vale 6 punti secondo l'O.M all. 4 n° 112/2022 in atti, perché in alcune risulta valutata **3 punti e in altre 6?** (vedasi schede di valutazione titoli estratti in data 1\9\2022 dal portale informatizzato in cui la ricorrente ha esaminato nel dettaglio la sua posizione, ha evidenziato in rosso le erronee attribuzioni dei punteggi ai propri titoli e/o servizi, ed ha riformulato correttamente la somma dei punteggi spettanti (All. 11 in atti). **Eppure il numero dei titoli caricati corrisponde in tutte le classi di concorso.** Ulteriore e più eclatante esempio. **Nella medesima sezione, la TAB 4 - B2 ogni titolo presentato è valutato 1.5 punti, com'è possibile che su due titoli presentati il punteggio attribuito sia 2.5 e non 3?** Una "enumerazione" simile non è commensurata, paragonata, ascrivibile a nessuna tabella allegata all'O. M. 112. Come si spiega questo? Se il calcolo è matematico, come dovrebbe essere, non dovrebbero emergere le discrepanze riscontrate. Se si sommano, infatti, i punteggi dei servizi caricati a sistema, i conti non tornano. Trattasi di decurtazioni arbitrarie, non motivate e frutto di erronee valutazioni. Di seguito viene proposta una **Tabella riepilogativa** dei punteggi assegnati dall'UST alla data del **30.08.2022 e alla data del 9\9\2022** con le ripubblicazioni delle graduatorie GPS, con il punteggio al momento dell'inserimento in graduatoria GPS 2020\2022, il punteggio assegnato con la nuova pubblicazione e, nell'ultima colonna di destra, la corretta identificazione del punteggio alla luce delle indicazioni emerse dalla stessa O.M. 112/2022 e dalla somma matematica degli stessi.

<b>CL.</b>	<b>Punt. Grad. (O.M 60/20)</b>	<b>Punt. Grad. 30\8\22 e 1\9\22</b>	<b>Punt. Corretto</b>
<b>A012</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>109,50</b>
<b>A022</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>129,50</b>
<b>A029</b>	<b>87</b>	<b>91,50</b>	<b>109,50</b>
<b>A030</b>	<b>93</b>	<b>97,50</b>	<b>115,50</b>
<b>A053</b>	<b>87</b>	<b>91,50</b>	<b>109,50</b>
<b>A055</b>	<b>153,00</b>	<b>esclusa</b>	<b>175,50</b>
<b>A064</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>109,50</b>

In data 30 agosto 2022 E 9\9\2022 venivano pubblicate le graduatorie nelle quali la professoressa, a seguito del ricalcolo viene collocata nel modo seguente:

<b>Classe</b>	<b>Posizione</b>	<b>Punteggio</b>
---------------	------------------	------------------



A030	47	97,5 a fronte di punti 115,50 <b>con una diminuzione di punti 18,00</b>
A055		da reinserire con punteggio <b>175,50</b>
A022	94	111 a fronte di punti 129,50 <b>con una diminuzione di punti 18,50</b>
A053	9	91,5 a fronte di punti 109,50 <b>con una diminuzione di punti 18</b>
A012	105	91 a fronte di punti 109,50 <b>con una diminuzione di punti 18,50</b>
A029	14	91,5 a fronte di punti 109,50 <b>con una diminuzione di punti 18,50</b>
A064	6	88 a fronte di punti 109,50 <b>con una diminuzione di punti 18,50</b>

*Era ravvisabile un macroscopico errore che la ricorrente ha ben evidenziato nell'allegato 27. La situazione come in precedenza rilevato, ha innescato un effetto domino che ha avuto riverberi anche nella conseguente collocazione della ricorrente nelle graduatorie incrociate di sostegno. Tali GRADUATORIE vengono infatti stilate incrociando i punteggi sulla base di tutte le classi di concorso cui il singolo candidato ha diritto all'accesso, estrapolando il punteggio finale dalla classe di concorso per la quale il medesimo riporta il numero maggiore di punti. Nello specifico la ricorrente, sulla base di una riformulazione corretta del punteggio, riporterebbe la seguente situazione:*

***A055:** 178.50; **A022:** 129.50; **A030:** 118.50; **A012:** 109.50; **A029:** 109.50; **A053:** 109.50; **A064:** 109.50. Ne risulta che andrebbe ad accedere alle GRADUATORIE INCROCIATE di SOSTEGNO (per la Secondaria di I Grado) con il punteggio della classe di **concorso A022**, per la quale la stessa riporta il numero maggiore di punti. Andrebbe invece ad accedere alle GRADUATORIE INCROCIATE di SOSTEGNO (per la Secondaria di II Grado) con il punteggio della classe di concorso **A055** (dalla quale però è stata esclusa) tenendo in considerazione che il punteggio complessivo (178.50) viene decurtato dei 66 punti attribuiti ai Titoli Artistici (sezione contemplata per le sole classi di strumento musicale e tecnologie musicali). Quest'ultima decurtazione è adottata dal MIUR per non creare disparità di trattamento rispetto ai candidati di altre classi di concorso per le quali tale tipologia di punteggi non è contemplata. **Da quanto sopra illustrato, ne consegue che la rivalutazione in peius, ridetermina la posizione della candidata anche nelle GRADUATORIE INCROCIATE di Sostegno per entrambi gli ordini di scuola.** L'informatizzazione del procedimento di presentazione della domanda concorsuale non può in alcun modo giustificare l'inerzia dell'Amministrazione Scolastica a danno dei partecipanti; ciò nonostante, bisogna dare conto alla ricorrente di essersi attivata immediatamente a mezzo reclami per ottenere un provvedimento di rettifica; sta di fatto che la richiesta/reclamo non è stata né riscontrata né tanto meno ottemperata con grave pregiudizio per la collocazione in graduatoria. L'art. 2 della Legge n.241/1990 sancisce l'obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso. Sul punto, l'operato dell'amministrazione scolastica risulta viziato, nella migliore delle ipotesi, **da una colposa "assenza" motivazionale**, e comunque da una condotta strumentalmente elusiva ed irragionevole, tanto da risultare gravemente lesiva degli interessi della docente. Ciò che emerge nella vicenda di cui si verte, è la completa pretermissione di qualsivoglia bilanciamento tra interessi eventualmente in conflitto. L'Ufficio Scolastico*



*Provinciale, omettendo ogni attività istruttoria e disattendendo il reclamo, si è limitato, immotivatamente e sbrigativamente, a “sanzionare” la candidata con la massima “pena”, ovvero quella dell’esclusione dalla graduatoria e quella del mancato riconoscimento del punteggio, omettendo di verificare la ricorrenza di qualsivoglia presupposto idoneo a validare la decisione assunta. Ai sensi dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sussiste la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all’imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l’organo amministrativo compia un’istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti. E su tale vicenda è allora a chiedersi oggi all’intestato Tribunale di compiere un equo e corretto contemperamento degli interessi presenti.*

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

*Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto. Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto fumus boni iuris si impone, nell’immediato, l’emissione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti degli atti impugnati. Illegittima infatti è l’esclusione dalla Classe di Concorso AO55 che vedrà la posizione della ricorrente superata da color che non sono stati esclusi. Sul periculum in mora si rappresenta che alla parte istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, di vedersi riconosciuto il diritto di avere una posizione migliore in graduatoria GPS per ogni classe di insegnamento. Qualora la ricorrente non venisse inclusa nella giusta posizione nella graduatoria de quo secondo i punteggi a lei spettanti, subirebbe un ingente e gravissimo danno in termini di perdita di chance con riferimento alle prossime attribuzioni di incarico. L’urgenza dell’emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall’esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, **già nel corso del prossimo anno scolastico**. I tempi necessariamente lunghi consentirebbero agli altri docenti che la precedono in graduatoria di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose. La ricorrente è retrocessa di molte posizioni rispetto a quelle che avrebbe diritto di occupare con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente. Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all’amministrazione intimata, qualora la ricorrente - nelle more del giudizio di merito - fosse ammessa - sia pure con riserva - nella classe di concorso da cui è stata esclusa e con riconoscimento del corretto punteggio per i titoli posseduti, dichiarati nella domanda e comprovati in sede di reclamo.*

### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A. NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

*Per giurisprudenza costante sono definiti controinteressati solo quei soggetti che siano risultati vincitori all’interno di una graduatoria concorsuale finale definitiva e infatti ius receptum che nei pubblici concorsi la posizione di contro interessato e riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito visto che solo in tale occasione l’eventuale esito positivo potrebbe pregiudicare la situazione ancorché in via astratta e remota dei promossi che*





devono di conseguenza essere posti in grado di intervenire nel giudizio. Le graduatorie interessate sono pertanto 7 e moltissimi sono i candidati ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso con la restituzione alla prof. Buda del punteggio originariamente attribuito, pertanto è estremamente difficile se non impossibile individuare i controinteressati ex art. 41 CPA. Nel caso di specie, pur avendone fatta richiesta con pec del 17/10/2022 (DOC 1) e successivo sollecito (doc 2), vedasi pag.2 del presente ricorso, ad oggi non è stata concessa la possibilità di avere i dati di almeno un controinteressato. Si chiede, quindi, nel caso in cui l'Amministrazione li comunichi, **la remissione in termini per la notifica**. Peraltro, si evidenzia che la notifica del ricorso nei confronti degli stesse nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari. L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in discussione e la pubblicazione sulla G.U. sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente. Pertanto, qualora l'Eccellentissimo TAR adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio si formula istanza affinché si voglia disporre preliminarmente tali incombente mediante la notificazione per pubblici proclami con modalità telematiche, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le modalità indicate dal collegio.

*PQM*

**VOGLIA L'ON.LE T.A.R.** adito, *contrariis reiectis*:

**IN VIA CAUTELARE** – sospendere i provvedimenti impugnati perché ne sussistono i presupposti legittimanti e, conseguentemente disporre l'ammissione con riserva della ricorrente nella classe AO55 da cui è stata esclusa e con il conseguente punteggio aggiornato; disporre, altresì, la rettifica del punteggio nelle classi di concorso che le appartengono e inserirla con riserva nella giusta collocazione in graduatoria secondo il punteggio ricalcolato.

**NEL MERITO, in via principale:** - accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e ogni altro atto comunque annesso connesso presupposto e consequenziale che possa essere lesivo della posizione giuridica della ricorrente e, conseguentemente, dichiarare il suo diritto alla ammissione nella classe di concorso AO55 con il conseguente punteggio aggiornato; disporre, altresì, la rettifica del punteggio nelle classi di concorso che le appartengono e inserirla nella giusta collocazione in graduatoria secondo il punteggio ricalcolato. **In via istruttoria**, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fini della soluzione della presente controversia. Ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio e/o la verifica ai sensi dell'art 66 processo amministrativo



**ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A** Disporre, ove ritenuta necessaria, l'integrazione del contraddittorio, a remissione in termini qualora l'amministrazione fornisca i dati dei controinteressati, e/o l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso con modalità telematiche di cui all'istanza medesima

*-Condannare parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite.*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

**I sottoscritti avv. ti Caterina Manti e Caterina Neri ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i. dichiarano che non è dovuto il c.u. di € 325,00 trattandosi di ricorso ordinario dal valore indeterminabile in materia di pubblico impiego, in quanto la ricorrente risulta titolare di reddito imponibile come da dichiarazione che si allega**

*I sottoscritti procuratori dichiarano ai fini di eventuali comunicazioni che esse possono essere recapitate ai seguenti indirizzi: Studio Legale Avv. Caterina Manti Via Sant'Anna II tronco c.da Falcone 2/C 89128 Reggio Calabria Telefax 0965/812899 - Cell. 328/8375902 PEC:*

*[caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it); [caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it)*

#### **INDICE DOCUMENTI**

1. pec del 17\10\2022
2. sollecito del 21\10\22
3. decreto 7226 dell'1\8\22
4. elenco graduatoria 1\8\22
5. decreto 7206 dell'1\8\22 decreto esclusione
6. elenco esclusione classe AO55
7. O.M 112 DEL 6\5\22
8. Allegati all'O.M. 112\22
9. Provvedimento 7301 del 3\8\22; **9A E 9B** graduatorie incrociate
10. Provvedimento 7799 del 30\8\22
11. Visualiz. dati graduatoria e scheda valutaz. titoli GPS dell'1\9\22 biennio 2022/2024
12. Provvedimento 8123\22 del 9\9\22
13. A 13 B 13 C 13 D graduatorie allegate al decreto 8123 del 9\9\22
14. Domanda GPS 2020\22 del 2\8\2020
15. O.M. 60 DEL 2020+ tab A4
16. Contratto annuale classe concorso A022 anno scolastico 22/23
17. Decreto di convalida n° 9645 del 30\7\2021
- 18. Decreto n° 10471 del 27\8\21 pubblicazione graduatorie 20\22 ;**
- 18 A, B,C, D** grad. 20/22 del decreto 10471 del 27\8\2021
- 18 E** decreto 10659 ripubblicazione graduatorie del 2\9\2021
- 18 F**, graduatorie decreto 10659 del 2\9\2021
- 18 G** graduatorie decreto 10659 del 2\9\2021
19. Visualiz. dati graduatoria e scheda valutaz titoli GPS biennio 2020\2022



20. *Richiesta annull. Provv. Esclus. Del 3\8\22 con pec di consegna*
21. *Istanza riesame ricalcolo punteggio del 3\8\22 con pec consegna*
22. *A, 22 B , 22 C, 22 D graduatorie allegate al provv 7799 del 30\8\99 coi punteggi*
23. *Nota Bruschi*
24. *Domanda aggiornamento GPS biennio 2022\2024*
25. *Contratti inseriti nell'aggiornamento biennio 2022\2024*
26. *Titoli inseriti nell'aggiornamento biennio 2022\2024*
27. *Tabella esplicativa titoli e punteggi in base alla O.M. 112\2022*
28. *AUTOCERTIFICAZIONE redditi ai fini contributo unificato*
29. *ISTANZA DI DISCUSSIONE*

*Reggio Calabria – Milano 28\10\2022*

*Avv. Caterina Neri Avv. Caterina Manti “*

\*\*\*\*\*

**Il precitato ricorso ( doc A )** veniva promosso avverso Decreto Dirigenziale **n.7226 dell'1\8\2022** con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Monza Brianza, decretava la pubblicazione sul sito delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della provincia di Monza e Brianza del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (**doc3 doc 4 elenco graduatoria in atti**); avverso il provvedimento n° **7206 dell'1\8\2022 (doc 5 e doc 6 elenco esclusi in atti)** con cui, viste le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione delle istanze prodotte dai candidati ed accertata la carenza dei requisiti ai sensi dell'OM 112 del 6\5\2022 (**doc 7 doc. 8 allegati all'O.M. 112\2022 in atti**) si decretava l'esclusione della candidata dalla classe di concorso AO55; avverso il provvedimento **7301 del 3\8\2022** con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenza incrociate (**doc 9 e doc 9 A,B grad. Incrociate in atti**); avverso il provvedimento dirigenziale n° **7799 del 30\8\2022** con cui il Dirigente decretava la ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza per il biennio 2022/2024 del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado (**doc. 10 in atti**). Con la detta graduatoria veniva decretata, altresì, la rideterminazione del punteggio attribuito alla prof.ssa Buda nelle graduatorie provinciali di supplenza per le classi di concorso **AO55, A029, A030, A064, A053, A012, A022 (doc.11 visualizzazione dati graduatoria e scheda di valutazione titoli del 1\9\2022 in atti)**. Avverso il provvedimento **del 9\9\2022 n°**



**8123/22 (doc. 12 in atti)** con cui si decretava la ripubblicazione delle graduatorie all'esito di ulteriori esclusioni (**doc 13 A, B, C, D** graduatorie del 9\9\2022 in atti) **Di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente**, comprese le graduatorie di istituto immediatamente e funzionalmente collegate alle G.P.S. delle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione (**doc.14 in atti**) inviata a seguito della istituzione delle GPS con O.M n° 60\2020 (**doc. 15 in atti**) e a seguito dell'aggiornamento di cui alla O.M. 112\2022 (doc 8 in atti) nella parte in cui, in relazione alle classi di concorso sopra indicate, confermano quanto pubblicato nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (G.P.S.); per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla reimmissione nella classe di concorso AO55 e, per l'effetto, a vedersi attribuito il punteggio corretto nelle classi di concorso di interesse con rettifica delle Graduatorie impugnate.

Il procedimento assumeva il NRG 3012\2022 e veniva fissata la camera di consiglio per il giorno 2\12\2022. Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, oggi di Istruzione e del Merito, con memoria di mera forma (**doc B**) e memoria a ridosso dell'udienza (**doc C**) contestando in toto la domanda e sostenendo la piena legittimità dell'operato dell'istituzione scolastica. Faceva seguito la replica della ricorrente con memoria illustrativa (**doc. D**) con allegati i documenti: circolare 36 e circolare UST Milano del 13\09\2022 (**doc E e doc F**).All'udienza camerale il Presidente rilevava ai sensi dell'art 73 c. 3 CPA, l'esistenza di un possibile profilo di difetto di giurisdizione. Il ricorso veniva trattenuto in decisione. Con sentenza n° **2862/2022** pubblicata in data **23\12\2022** il TAR Lombardia, sezione Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario nei termini di cui all'art. **11 cpa (doc G)** La ricorrente attualmente è dipendente della Pubblica Amministrazione scolastica in servizio nel circondario della provincia di Monza Brianza che ne individua la competenza per territorio del giudice del lavoro adito. La ricorrente è insegnante precaria con Laurea in "Beni e Discipline Musicali – Canto Jazz" *Jazz (LM-45)" che congiuntamente all'acquisizione di ulteriori CFU nei settori scientifico-disciplinari FIL-LET/04 (20 CFU); FIL-LET/10 (25 CFU); FIL-LET/12 (15 CFU); L-LIN/01 (12 CFU); M-GGR/01 (22 CFU); M-STO/01 (5 CFU); M-STO/02 (5 CFU); M-STO/04 (11 CFU); L-ANT/03 (5 CFU)* e Laurea in Lettere Curriculum "Docente di Lingua Italiana a Stranieri", riconosciuta, (quale) titolo di accesso nella nuova graduatoria provinciale per le supplenze GPS. Al momento ha contratto annuale per la classe di concorso **A022 e A030 (doc 16**



**in atti)** per l'anno scolastico 2022/2023 presso l'istituto comprensivo Via Mariani Lissone MBI C8F4007.

Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente in riassunzione, ut sopra rappresentata e difesa, **richiamando integralmente le motivazioni di fatto e di diritto sottese al ricorso al Tar da intendersi completamente riportate e trascritte in questa sede**

### **RICORRE**

A codesto Ill.mo Tribunale Civile, sezione Lavoro, affinché, fissata a breve l'udienza per la comparizione delle parti, voglia, contraiis reiectis, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimi e, quindi, preventivamente disapplicare i provvedimenti impugnati, ivi inclusi i provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie nelle quali non è stato riconosciuto il giusto punteggio e ogni altro atto comunque annesso, connesso presupposto e consequenziale che possa essere lesivo della posizione giuridica della ricorrente e, conseguentemente:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittima esclusione dalla classe di concorso AO55 e il conseguente diritto della ricorrente alla riammissione nella precitata classe di concorso AO55 con il punteggio corretto ed aggiornato per come esplicitato nelle ragioni di fatto e di diritto richiamate;
- 2) accertare e dichiarare l'erroneo calcolo e la conseguente erronea attribuzione dei punteggi per le classi di concorso **A029, A030, A064, A053, A012, A022** per come argomentato nella parte motiva, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio per come argomentato e disporre, altresì, la rettifica del punteggio nelle classi di concorso che le appartengono e inserirla nella giusta collocazione in graduatoria secondo il punteggio ricalcolato.
- 3) Conseguentemente previo il riconoscimento del diritto in esame, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come specificati o al diverso punteggio ritenuto da questo tribunale e collocandola nelle relative posizioni.
- 4) Con ogni conseguenza di legge ricadente anche sulle graduatorie di istituto immediatamente e funzionalmente collegate alle GPS dalle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente
- 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio



**6) In via istruttoria**, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fini della soluzione della presente controversia.

**7) Ancora in via istruttoria**, in caso di contestazione e qualora l'on.le giudice adito lo ritenesse opportuno, **si chiede sin da ora CTU** al fine di verificare la correttezza o meno dei punteggi così come ricalcolati dall'amministrazione e/o riportarli alla loro corretta determinazione.

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie GPS. Per giurisprudenza costante sono definiti controinteressati solo quei soggetti che siano risultati vincitori all'interno di una graduatoria concorsuale finale definitiva e infatti ius receptum che nei pubblici concorsi la posizione di contro interessato è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito visto che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo potrebbe pregiudicare la situazione ancorché in via astratta e remota dei promossi che devono di conseguenza essere posti in grado di intervenire nel giudizio. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti. Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le statuizioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali sunto del ricorso viene pubblicato...". Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur



sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite. Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente. Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione viene giornalmente consultato dagli aspiranti in graduatoria. In definitiva, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata):

- "La notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa"(Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044);- "Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio" (Cassazione civile sez.trib., 25/03/2003, n. 4319); - "In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919). Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Le graduatorie interessate sono 7 e moltissimi sono i candidati ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso con la restituzione alla prof. Buda del punteggio originariamente attribuito, pertanto è estremamente difficile se non





impossibile individuare i controinteressati ex art. 151 cpc. Nel caso di specie, pur avendone fatta richiesta con pec del 17\10\2022 (DOC 1 in atti) e successivo sollecito (doc 2 in atti), vedasi pag.2 del ricorso al Tar , non era stata e a tutt'oggi non è stata concessa la possibilità di avere i dati di almeno un controinteressato. Anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti, ove ravvisata la necessità, per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

**Si chiede pertanto**, ove ritenuto necessario ai fini del contraddittorio, di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, **cioè mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente mediante l'inserimento dei seguenti dati:**

- a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; N° di registro del ricorso e data di udienza;
- b) Nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “ docenti iscritti nella II fascia delle GPS dell'ufficio scolastico provinciale di Monza –Brianza in cui la ricorrente è attualmente iscritta, che in virtù dell'inserimento pleno iure e con punteggio ricalcolato della stessa ,sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente ;
- e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza

ed in via alternativa o cumulativa del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** ( già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**) in persona del Ministro pro-tempore **Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)** **CF 80185250588** domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - in persona del suo legale rappresentante protempore** non costituito dinanzi al Tar domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

**UFFICIO XI Ambito territoriale MONZA E BRIANZA** in persona del Dirigente pro-tempore



non costituito dinanzi al Tar domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Salvis iuribus

Si allega documenti:

1. pec del 17\10\2022
2. sollecito del 21\10\22
3. decreto 7226 dell'1\8\22
4. elenco graduatoria 1\8\22
5. decreto 7206 dell'1\8\22 decreto esclusione
6. elenco esclusione classe AO55
7. O.M 112 DEL 6\5\22
8. Allegati all'O.M. 112\22
9. Provvedimento 7301 del 3\8\22; **9A E 9B** graduatorie incrociate
10. Provvedimento 7799 del 30\8\22
11. Visualiz. dati graduatoria e scheda valutaz. titoli GPS dell'1\9\22 biennio 2022/2024
12. Provvedimento 8123\22 del 9\9\22
13. A 13 B 13 C 13 D graduatorie allegate al decreto 8123 del 9\9\22
14. Domanda GPS 2020\22 del 2\8\2020
15. O.M. 60 DEL 2020+ tab A4
16. Contratto annuale classe concorso A022 e A030 anno scolastico 22/23
17. Decreto di convalida n° 9645 del 30\7\2021
- 18.** Decreto n° 10471 del 27\8\21 pubblicazione graduatorie 20\22 ;
- 18 A, B,C, D** grad. 20/22 del decreto 10471 del 27\8\2021
- 18 E** decreto 10659 ripubblicazione graduatorie del 2\9\2021
- 18 F** , graduatorie decreto 10659 del 2\9\2021
- 18 G** graduatorie decreto 10659 del 2\9\2021
19. Visualiz. dati graduatoria e scheda valutaz titoli GPS biennio 2020\2022
20. Richiesta annull. Provv. Esclus. Del 3\8\22 con pec di consegna
21. Istanza riesame ricalcolo punteggio del 3\8\22 con pec consegna
22. A, 22 B , 22 C, 22 D graduatorie allegate al provv 7799 del 30\8\99 coi punteggi



- 23. Nota Bruschi
- 24. Domanda aggiornamento GPS biennio 2022\2024
- 25. Contratti inseriti nell'aggiornamento biennio 2022\2024
- 26. Titoli inseriti nell'aggiornamento biennio 2022\2024
- 27. Tabella esplicativa titoli e punteggi in base alla O.M. 112\2022
- 28. AUTOCERTIFICAZIONE redditi ai fini contributo unificato

DOC A : RICORSO AL TAR

DOC B: MEMORIA MERA FORMA MINISTERO ISTRUZIONE

DOC C: MEMORIA MINISTERO ISTRUZIONE

DOC D : MEMORIA ILLUSTRATIVA BUDA

DOC E: CIRCOLARE 36

DOC F : CIRCOLARE UST MILANO DEL 13\9\22

DOC G: SENTENZA 2862/22 DIFETTO DI GIURISDIZIONE

DOC H ATTESTAZIONE CONFORMITA' SENTENZA

DOC I: AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE AI FINI ESENZIONE CU

DOC L : DOCUMENTO RICONOSCIMENTO

DOC M : CCNL

DOC N : PROCURA ALLE LITI

**I sottoscritti avv. ti Caterina Manti e Caterina Neri ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i. dichiarano che non è dovuto il c.u. di € 259,00 trattandosi di ricorso ordinario dal valore indeterminabile in materia di pubblico impiego, in quanto la ricorrente risulta titolare di reddito imponibile come da dichiarazione che si allega.**

I sottoscritti procuratori dichiarano ai fini di eventuali comunicazioni che esse possono essere recapitate ai seguenti indirizzi: *Studio Legale Avv. Caterina Manti* Via Sant'Anna II tronco c.da Falcone 2/C 89128 Reggio Calabria Telefax 0965/812899 - Cell. 328/8375902 PEC:  
[caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.manti@avvocatirc.legalmail.it); [caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it](mailto:caterina.neri@avvocatirc.legalmail.it)

[Reggio Calabria- Monza Brianza 14\3\2023](#)

[Avv. Caterina Manti](#)

[Avv. Caterina Neri](#)

